

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

ORDINANZA PRESIDENZIALE N. 27 del 04/03/2026

PORTO DI ANCONA - SERVIZIO DI BONIFICA BELLICA SISTEMATICA SUBACQUEA DEGLI SPECCHI ACQUEI PROSPICIENTI LE BANCHINE DALLA NUMERO 19 ALLA NUMERO 26 DEL PORTO DI ANCONA

ALLESTIMENTO DI UN'AREA DI CANTIERE IN BANCHINA N. 2

- VISTA** la Legge 28 gennaio 1994 n. 84, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D. Lgs. 4 agosto 2016 n. 169 di *"Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla Legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124"*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31/08/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 5 della L. n. 84/94 ss.mm.ii., a mente del quale le Autorità di Sistema Portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotate di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria;
- CONSIDERATO** che l'art. 8 comma 3 lett. m) della succitata L. n. 84/94 ss.mm.ii. dispone che il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale amministra le aree e i beni del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del Codice della Navigazione e nelle relative norme di attuazione;
- VISTO** il D.M. 15/03/2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante la nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
- VISTO** ancora l'art. 6 comma 4 lett. a) della L. n. 84/94 ss. mm. ii., a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;
- VISTO** l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;
- VISTO** il Decreto Presidenziale n. 339 del 07/11/2024 con cui si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo ai fini dell'affidamento dei servizi indicati in epigrafe;



- VISTO** il Bando di gara pubblicato ai sensi del D. Lgs n. 36/2023 veniva indetta una gara con procedura aperta telematica ai sensi dell'art. 71 del d. lgs 36/2023 ai fini dell'affidamento dei servizi di bonifica bellica sistematica subacquea degli specchi acquei prospicienti le banchine dalla numero 19 alla numero 26 del porto di Ancona.
- VISTO** il Decreto del Presidente n.180 del 30/05/2025 con cui è stata disposta l'aggiudicazione dell'appalto per l'affidamento dei SERVIZI DI BONIFICA BELLICA SISTEMATICA SUBACQUEA DEGLI SPECCHI ACQUEI PROSPICIENTI LE BANCHINE DALLA NUMERO 19 ALLA NUMERO 26 DEL PORTO DI ANCONA. *Codice Unico di Intervento (CUI): S00093910420202400007 Codice Unico di Progetto (CUP): J37H21006030001 Codice Identificativo di Gara (CIG): B44822E85B*, mediante affidamento al Costituendo R.T.I. CE.SUB. s.r.l. (Capogruppo/Mandataria) con sede legale in San Giorgio Jonico (Prov. TA) CAP 74027 Via Saverio D'Errico n°01, C.F. e P.I. n°02629910734 - MANCARELLA PIETRO srl con sede legale in Pulsano (TA) Piazza Costantinopoli Z.I. n. snc C.F. e P.I. 02831690736, approvando i relativi verbali di gara.
- VISTO** il Contratto di appalto N. 2263 / 2025 - registro repertorio N. 3 / 2025 - registro contratti stipulato in data 31/07/2026 tra questa Autorità e la R.T.I. CE.SUB. s.r.l. (Capogruppo/Mandataria) - MANCARELLA PIETRO srl;
- VISTO** il Parere Vincolante, acquisito agli atti con nota prot. 0018893 del 24/09/2025, come da Annesso V alla Direttiva del Comando Logistico della Marina Militare, in relazione alla documentazione, assunta rispettivamente a protocollo n. M_D MCOMLOG 0025587 e 0025588 in data 10.09.2025, e n. M_D MCOMLOG 0026092 in data 12.09.2025, esaminato il Documento Unico di Bonifica (DUB) e le rispettive integrazioni
- VISTA** l'Ordinanza della Capitaneria di Porto di Ancona nr. 05/2026 del 19.02.2026 inerente alla Bonifica bellica sistematica subacquea dei fondali del Porto di Ancona;
- VISTA** la nota della Società CE.SUB. s.r.l. di comunicazione avvio attività acquisita al prot. 0003493 del 03/03/2026;
- VISTA** l'autorizzazione della competente Capitaneria di Porto ad effettuare l'attività di bonifica bellica subacquea, presso le banchine dalla 19 alla 26 del Porto di Ancona, fino al 3 settembre 2026.
- CONSIDERATO** che l'esecuzione delle suddette prestazioni, per esigenze connesse alla cantierizzazione, comporterà la temporanea occupazione di un'area di demanio marittimo ubicata in testata alla banchina n. 2 del porto di Ancona, per una superficie complessiva di circa 200 mq, necessaria allo stoccaggio di eventuali materiali di risulta rinvenuti nel corso delle operazioni di bonifica bellica (cfr. allegato);



- RITENUTO** necessario impiegare l'area in questione per motivi tecnici ed organizzativi ampiamente motivati nel progetto esecutivo;
- RITENUTO** pertanto, al fine di garantire le necessarie condizioni di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, di dover adottare il presente provvedimento, al fine di disciplinare l'esecuzione delle attività in argomento e, contestualmente, di interdire allo svolgimento di altri usi l'area demaniale interessata, così da evitare ogni possibile interferenza operativa pregiudizievole;
- VISTI** il Decreto Legislativo 30/05/1992 n.285 recante il "Nuovo Codice della Strada", di cui in particolare gli artt. 5,6 e 7, nonché le norme del Regolamento di esecuzione del medesimo Decreto;
- VISTI** gli atti dell'Ufficio;
- SENTITO** al riguardo il Segretario Generale di questa Autorità;

RENDE NOTO CHE:

- che nel corso dell'esecuzione della bonifica bellica nel porto di Ancona, che interesserà gli specchi acquei prospicienti le banchina dalla nr. 19 a nr. 26, in ore diurne e con condizioni meteo marine favorevoli, nel porto di Ancona, per conto di questa Autorità, la società R.T.I. CE.SUB. s.r.l. (Capogruppo/Mandataria) con sede legale in San Giorgio Jonico (Prov. TA) CAP 74027 Via Saverio D'Errico n°01, C.F. e P.I. n°02629910734 - MANCARELLA PIETRO srl con sede legale in Pulsano (TA) Piazza Costantinopoli Z.I. n. snc C.F. e P.I. 02831690736, a partire dal 04/03/2026, avvierà le attività relative all'allestimento dell'area di cantiere ubicata in testata alla banchina n. 2, finalizzata allo stoccaggio in condizioni di sicurezza di eventuali materiali rinvenuti nel corso delle operazioni di bonifica bellica subacquea;
- tali prestazioni, per esigenze operative connesse alla cantierizzazione, comporteranno la temporanea occupazione di un'area di demanio marittimo della banchina n. 2 del porto di Ancona, per una superficie complessiva pari a circa mq 200.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO,

DISPONE:

Art.1

Sono consentite la temporanea occupazione e l'utilizzo di un'area del demanio marittimo ubicata presso la banchina n. 2 del porto di Ancona, per una superficie complessiva di circa 200 mq, come individuata nell'elaborato allegato al presente provvedimento, esclusivamente per le esigenze operative connesse all'allestimento dell'area di cantiere in testata alla medesima banchina, finalizzata allo stoccaggio in condizioni di sicurezza di eventuali materiali rinvenuti nel corso delle operazioni di bonifica bellica subacquea, per tutta la durata delle relative attività.

Art. 2

Con decorrenza immediata, lo spazio demaniale interessato dalle attività in oggetto individuato nell'elaborato planimetrico allegato al presente atto è interdetto a qualsiasi uso ed accesso.

È pertanto vietata la circolazione e la sosta di veicoli nonché l'accesso di persone estranee, ad eccezione delle necessità connesse a interventi di pubblico soccorso e/o di polizia da parte dei competenti organi istituzionali, nonché delle attività strettamente legate all'esecuzione dei lavori in oggetto.

Art. 3

Per l'intera durata delle attività richiamate nelle premesse, lo spazio demaniale interessato resterà sotto la completa custodia dell'Impresa appaltatrice incaricata.

A tal proposito è stabilito che detto spazio, per le esigenze della cantierizzazione proprie dei lavori in argomento, a cure ed oneri dello stesso soggetto appaltatore, dovrà risultare correttamente recintato e segnalato sia di giorno che di notte, onde garantire sempre la tutela della pubblica e privata incolumità oltre che la sicurezza fisica e la salute dei lavoratori tutti, con adozione di ogni misura di prevenzione che sia necessaria ad impedire in qualunque momento intromissioni di estranei, nonché interferenze o disagi significativi verso l'operatività portuale locale e la circostante circolazione viaria, ciò nel rispetto delle prescrizioni del D. Lgs. n. 81/2008 così come da ultimo modificato ed integrato, del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione, di ogni altra norma legislativa di qualunque ordine e grado ricorrente nella fattispecie.

Art. 4

Ai fini dei lavori in argomento, oltre a quanto stabilito nei precedenti articoli, resta altresì obbligo del competente soggetto appaltatore quanto segue:

- l'attuazione di tutte le misure di prevenzione dei rischi nonché di tutela necessarie per la salute e la sicurezza fisica dei lavoratori per lui operanti a qualunque titolo, oltre che alla massima tutela della pubblica o privata incolumità, conformemente alle vigenti disposizioni legislative – in particolare il D. Lgs. n. 81/2008 ss. mm. ii. – ed agli specifici piani di sicurezza redatti in base alle medesime disposizioni di legge;
- la formazione adeguata dei lavoratori impegnati per proprio conto nell'esecuzione dei lavori, ivi inclusi gli addetti agli approvvigionamenti ovvero gli autotrasportatori (a tal riguardo, l'appaltatore dovrà provvedere a fornire adeguata informazione in merito alla conformazione dei luoghi nonché alla viabilità interna ed esterna al cantiere);
- la segnalazione immediata a questa Autorità nonché alla Capitaneria di Porto di Ancona di ogni criticità che, per via dei lavori in questione, ancorché impreveduta, venga ravvisata quale potenziale pregiudizio per la sicurezza fisica e la salute dei lavoratori, o per la pubblica o privata incolumità o per le locali attività portuali, sospendendo contestualmente le lavorazioni medesime sino a che la criticità riscontrata non risulti risolta;
- la preventiva acquisizione dei titoli di accesso alle aree portuali interessate dai lavori secondo le ordinarie procedure di questa Autorità, sulla base dei vigenti regolamenti (Regolamento accessi approvato con Ordinanza dell'Autorità Portuale di Ancona n. 6 del 18/05/2016), nonché il rispetto delle norme e delle disposizioni istituzionali vigenti per l'accesso, la circolazione e la sosta all'interno della zona portuale interessata;
- il costante coordinamento, per il tramite del personale preposto alla Direzione del Servizio, in ordine alle eventuali necessità di occupazione di ulteriori spazi per la connessa cantierizzazione, oltre a quanto già disciplinato con il presente provvedimento;

- il puntuale rispetto delle vigenti norme e disposizioni istituzionali in materia di sicurezza doganale;
- ogni altro obbligo e dovere posti a suo carico in base alle vigenti disposizioni legislative, di qualunque ordine e grado;
- l'allestimento dell'area di cantiere deve prevedere libero, in banchina 3, il corridoio fino ai new jersey, per consentire ai rimorchiatori presenti l'utilizzo delle colonnine e degli arredi di banchina.

È fatta salva ogni ulteriore e diversa disposizione che, in relazione all'effettiva evoluzione delle prestazioni in argomento, venga emanata da questa Autorità o da altri soggetti istituzionali competenti.

Art. 5

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza. La stessa sarà resa pubblica mediante pubblicazione nell'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, nella sezione "Ordinanze" del sito istituzionale dell'Ente e diffusione ai principali soggetti istituzionali e operatori economici che normalmente svolgono attività, ovvero hanno interessi o competenze, nello scalo marittimo di Ancona.

Art. 6

I contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca reato o non integri violazione delle disposizioni del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione.

Visto:

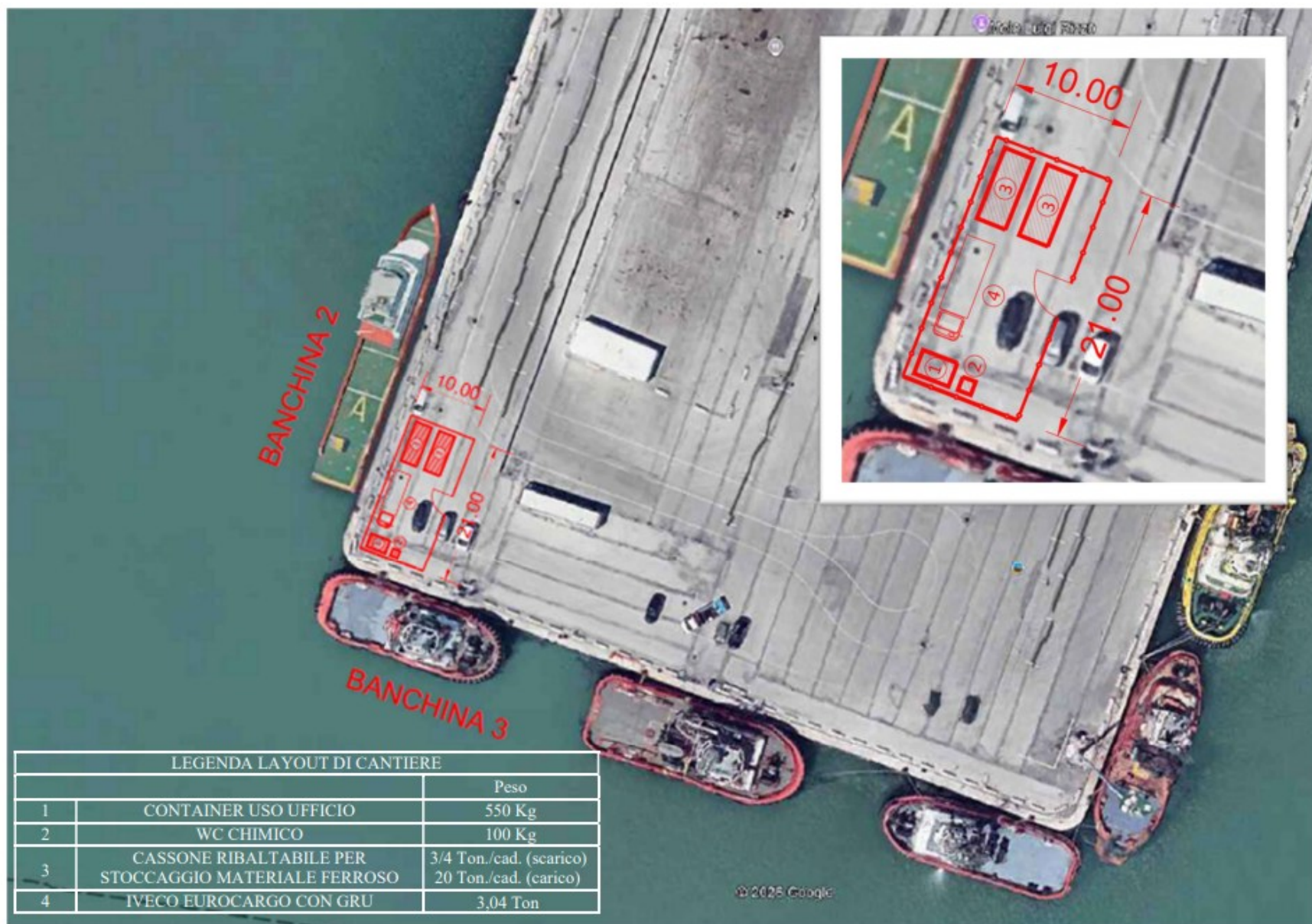
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Salvatore Minervino)

IL PRESIDENTE
(Ing. Vincenzo Garofalo)

PORTO DI ANCONA - SERVIZIO DI BONIFICA BELLICA SISTEMATICA SUBACQUEA DEGLI SPECCHI ACQUEI PROSPICIENTI LE BANCHINE DALLA NUMERO 19 ALLA NUMERO 26 DEL PORTO DI ANCONA

ALLESTIMENTO DI UN'AREA DI CANTIERE IN BANCHINA N. 2

ELABORATO PLANIMETRICO



- PLANIMETRIA LAYOUT DI CANTIERE -